



## Provincia di Biella

### Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

### Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **36** del **15/01/2021**

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 presentata dalla Società IDRO STRONA S.r.l. per la realizzazione di una nuova centrale idroelettrica con derivazione ad acqua fluente lungo il torrente Strona di Mosso nei Comuni di Cossato, Strona e Lessona.

Dirigente / Responsabile P.O. STEVANIN GRAZIANO

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

### Il Dirigente/Responsabile

|  |                      |              |                 |     |       |
|--|----------------------|--------------|-----------------|-----|-------|
| Impresa:                                 | IDRO STRONA S.r.l.   |              |                 |     |       |
| Sede Legale:                             | via Ricasoli 2       | Comune       | Milano          | Cap | 20121 |
| Sede Operativa:                          | località Beila-Donno | Comune       | Strona Biellese | Cap | 13823 |
| Codice fiscale:                          | 11473890967          | Partita IVA: | 11473890967     |     |       |
| Indirizzo posta elettronica certificata: | idrostrona@pec.it    |              |                 |     |       |

In data 30/06/2017 la Società "RH Hydro" S.r.l. aveva provveduto a presentare istanza di nuova concessione di piccola derivazione d'acqua superficiale ad uso energetico, per realizzare una centrale idroelettrica sul torrente Strona, in località Beila nel Comune di Strona, con restituzione integrale nel medesimo corpo idrico superficiale in località Ponte Guelpa del Comune di Cossato.

In data 11/07/2017 (nota ns. prot. n. 15723), questa Amministrazione aveva comunicato l'avvio e la contestuale sospensione di tale procedimento al fine di permettere l'espletamento della procedura di verifica di impatto ambientale dovuta in quanto l'impianto in progetto risultava ricompreso nella tipologia n. 2 lett. h, dell'Allegato IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

In data 13/03/2018 la società REMNA S.r.l., in forza di un accordo datato 16/12/2017 per la cessione di quote della "RH Hydro" S.r.l. a proprio beneficio, richiedeva il proprio sub-ingresso alla "RH Hydro" S.r.l nella titolarità dell'istanza in oggetto.

Successivamente, con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 379 del 12 aprile 2018, si è conclusa la Verifica di Impatto Ambientale senza la sottoposizione del progetto alla successiva fase di Valutazione.

In data 30/04/2018 con nota ns. prot. n 10261 questa Amministrazione, ravvisato l'esito favorevole della procedura di Via, comunicava la ripresa del procedimento di concessione richiedendo al contempo che la documentazione progettuale presentata fosse integrata tenendo conto delle prescrizioni tecniche contenute nella citata Determina della Provincia di Biella n 379/2018.

In data 11/07/2018, con nota ns. prot. n. 17.001 del 13/07/2018, la REMNA S.r.l. ha prodotto la documentazione tecnica debitamente aggiornata ed integrata con le informazioni e documentazioni prescritte.

In data 25/07/2018, con nota ns. prot. n. 178053 del 26/07/2018, la REMNA S.r.l. ha depositato, presso questa Amministrazione, specifica istanza per rilascio di Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 387/2003 e ss.mm.ii. riguardante la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico in oggetto.

Tuttavia il procedimento amministrativo avviato in base alla citata istanza del 30 giugno 2017 per il rilascio sia della concessione che della conseguente Autorizzazione Unica è stato denegato da parte di questa Amministrazione, con la nota ns. prot. n. 22869 del 18/11/2019, per incompatibilità del progetto con l'assetto idraulico dello stesso torrente Strona, ravvisata dal Settore Tecnico Regionale di Biella-Vercelli con nota datata 24 luglio 2019, n. 33.943;

In data 09/01/2020, con nota ns. prot. n. 549, sono pervenute da parte della Società REMNA S.r.l. le seguenti istanze:

- Richiesta di valutazione preliminare ai sensi del comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per accertare la necessità o meno di sottoporre nuovamente alla fase di verifica di impatto ambientale il progetto della centrale idroelettrica in oggetto in seguito alle modifiche introdotte per superare le problematiche circa l'assetto idraulico dell'opera evidenziate dal Settore Tecnico Regionale di Biella-Vercelli nel luglio 2019.
- Domanda di nuova concessione di piccola derivazione d'acqua superficiale ad uso energetico ai sensi della D.P.G.R. n. 10/R/2003 e ss.mm.ii..
- Richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12 del D.P.R. n° 387/2003 e ss.mm.ii..

In data 14/01/2020, con nota ns. prot. n. 981, questa Amministrazione ha comunicato alla REMNA s.r.l. che non sussistevano i presupposti giuridici per poter dare avvio alle altre due istanze presentate in data 09/01/2020, riguardanti la concessione di piccola derivazione d'acqua superficiale e il rilascio dell' Autorizzazione Unica, in quanto lo svolgimento di tali procedimenti erano condizionati dall'esito dell'istruttoria prevista dal comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006.

In data 07/02/2020, con nota ns. prot. n. 2741, questa Amministrazione ha comunicato alla REMNA S.r.l. che non riteneva necessario sottoporre nuovamente il progetto alla fase di Verifica di Assoggettabilità di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in quanto, sulla base delle valutazioni effettuate dall'Organo Tecnico provinciale riunitosi il 31/01/2020, le modifiche apportate al progetto non avrebbero introdotto nuovi impatti rispetto a quelli già valutati nella precedente istruttoria di verifica di impatto ambientale, conclusasi con la Determinazione Dirigenziale n. 379 del 12.04.2018. Con la medesima nota questa Amministrazione ha inoltre comunicato che erano venute meno le motivazioni ostative in ordine all'impossibilità di dare avvio alla richiesta di concessione di piccola derivazione d'acqua superficiale e alla domanda di rilascio dell' Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e ss. mm. ii., pertanto si sarebbe provveduto, secondo le tempistiche di legge, a dare riscontro a tali istanze.

Con l'Ordinanza n. 30 del 03/03/2020 questa Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento di rilascio della concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale richiesta ed ha convocato la Visita Locale, di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e ss.mm.ii..

In ottemperanza al comma 1 dell'art. 15-bis del citato Regolamento Regionale 10/R questi Uffici non hanno invece dato avvio al procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 387/2003 e ss.mm.ii., in quanto l'istanza presentata era priva della documentazione progettuale prescritta dal D.M. 10 settembre 2010 e dalla D.G.R. del Piemonte 30 gennaio 2012, n. 5-3314.

In data 08/05/2020, durante la visita locale d'istruttoria, è stata formalizzata alla REMNA S.r.l. la richiesta di presentare la documentazione progettuale necessaria per poter dare avvio al procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica.

In data 17/06/2020, con nota ns. prot. n. 10305, la Società REMNA S.r.l. ha provveduto a trasmettere a questa Amministrazione la documentazione progettuale richiesta.

In data 08/07/2020, con nota ns. prot. n. 1800, questa Amministrazione ha fatto rilevare al proponente alcune lacune nella documentazione presentata tali da impedire l'avvio del procedimento autorizzativo richiesto.

In data 23/07/2020, con nota ns. prot. n. 12783, la REMNA S.r.l. ha provveduto ad inoltrare agli Uffici scriventi le integrazioni richieste.

In data 30/07/2020, con nota ns. prot. n. 13417, questa Amministrazione, dopo aver esaminato la documentazione integrativa presentata, ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto.

L'Autorizzazione Unica in oggetto contiene i seguenti atti di assenso:

- concessione edilizia ai sensi del D.P.R 380/2001;

- autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione al vincolo paesaggistico;
- autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R. 06.10.2003 n. 25;
- concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R;
- imposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio con la dichiarazione di pubblica utilità e non altrimenti localizzabilità delle opere di cui agli artt. 11 e 16 D.P.R. 327/2001;
- denuncia elettrodotto e cabina B.T./M.T. ai sensi della L.R. 23/84.
- nulla osta per la costruzione di condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003.
- Autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico L.R. 9 agosto 1989, n. 45.

Il procedimento in oggetto è stato inoltre svolto in modo coordinato con l'iter necessario per l'imposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio con la dichiarazione di pubblica utilità (di cui agli artt. 11 e 16 d.p.r. 327/2001) delle opere in progetto ed il rilascio della concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi della D.P.G.R. n 10/R/2003.

Questa Amministrazione in data 03/08/2020, con nota ns. prot. n. 13599, ha provveduto ad indire la Conferenza dei Servizi in forma semplificata per il rilascio dell'autorizzazione unica, individuando quali soggetti coinvolti dall'istruttoria:

- Il Comune di Cossato,
- il Comune di Strona,
- il Comune di Lessona,
- il Dipartimento Piemonte Nord Est dell'A.R.P.A.,
- l'A.S.L. BI Biella Dip.to Prevenzione,
- la Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio (Settori: Territorio e Paesaggio e Sviluppo energetico sostenibile),
- la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (Settori: Tecnico regionale - Biella e Vercelli, Infrastrutture e Pronto Intervento e Difesa del Suolo),
- l'Autorità di Bacino per il Fiume Po,
- la Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO, VC, Torino,
- il Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta,
- l'Agenzia delle Dogane di Biella,
- il Comando R.F.C. Interregionale NORD Ufficio Affari Generali Sez. Logistica – Infrastrutture e Servizi Militari,
- il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.,
- la "e-distribuzione" S.p.A - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Nord Ovest - Distribuzione Territoriale Rete Piemonte Liguria.

Il Settore Territorio e Paesaggio della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte in data 10/08/2020, con nota ns. prot. n. 14074, ha specificato che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi in progetto non era di loro competenza ma delegata alle Amministrazioni Comunali interessate dalla realizzazione dell'impianto.

A questa Amministrazione sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni:

- In data 13/08/2020, con nota ns. prot. n. 14284, da parte del Comune di Cossato;
- In data 18/08/2020, con nota ns. prot. n. 14459, da parte della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli della Regione Piemonte.

In data 20/08/2020, con nota ns. prot. n. 14630, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere alla REMNA S.r.l. di fornire i chiarimenti richiesti.

In data 27/08/2020, con nota ns. prot. n. 14940, la REMNA S.r.l. ha fatto pervenire a questa Amministrazione le integrazioni richieste.

In ragione di quanto sopra indicato questa Amministrazione, con nota ns. prot. n. 15161 del 31/08/2020, ha richiesto a tutti gli enti interessati di trasmettere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Il Settore Difesa del suolo della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte in data 14/09/2020, con nota ns. prot. n. 16008, ha specificato che le opere in progetto non risultano essere di propria competenza ai sensi della L.R. n.25 del 06/10/2003 e della D.P.G.R. n.12/R del 09/11/2004 e s.m.i. in quanto prevedono la costruzione di uno sbarramento fluviale fisso con un limitato invaso idrico a monte.

Il Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, con le note prot. n. 43024 del 10/09/2020 e prot. n. 43570 del 15/09/2020 ha segnalato a questi Uffici che la documentazione integrativa presentata dalla Società REMNA S.r.l. risultava incompleta rispetto alla richiesta di chiarimenti già formalizzata; in particolare risultano assenti alcuni elaborati necessari per poter rilasciare:

- l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 (Nuove norme per interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici).
- la concessione demaniale dello scarico sul torrente Strona, secondo i disposti della D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 14/R.

Questa Amministrazione in data 17/09/2020, con nota ns. prot. n. 16371, ha provveduto a richiedere alla REMNA S.r.l. di fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti.

Si rileva inoltre che in data 10/09/2020, con nota ns. prot. n. 15846, è pervenuta anche una richiesta di chiarimenti da parte della Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione IV, Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico (nota protocollo . 0101899 del 10/09/2020), che è stata inoltrata alla REMNA s.r.l. benché pervenuta oltre i termini previsti dal comma 2 dell'art. 14-bis della L. 7-8-1990 n. 241 e ss. mm. ii., con l'invito a fornire comunque un riscontro a tale istanza.

In data 22/09/2020, con nota ns. prot. n. 16547, la REMNA S.r.l. ha fatto pervenire a questa Amministrazione le ulteriori integrazioni richieste.

In data 29/09/2020, con nota ns. prot. n. 17366, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere agli Enti coinvolti nell'istruttoria in oggetto di far pervenire le proprie determinazioni.

In data 30/10/2020, con nota ns. prot. n. 19887 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Arpa Piemonte.

In data 01/10/2020, con nota ns. prot. n. 17562 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

In data 01/10/2020, con nota ns. prot. n. 17568 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte.

In data 23/10/2020, con nota ns. prot. n. 19341, è pervenuto da parte del Comune di Cossato il Provvedimento di assenso con prescrizioni n. 74 del 23/10/2020 ad oggetto: "Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., richiesta dalla società Remna s.r.l. per la realizzazione di una nuova centrale idroelettrica con derivazione ad acqua fluente lungo il torrente Strona di Mosso nei comuni di Cossato, Strona e Lessona. richiesta rilascio determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza".

In data 12/11/2020, con nota ns. prot. n. 21022, è pervenuto da parte dell'Ispettorato Territoriale Piemonte Valle D'Aosta della Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione IV del

Ministero dello Sviluppo Economico il NULLA OSTA previsto dal comma 1 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/03, per la posa delle condutture per il trasporto dell'energia elettrica previste in progetto.

Le prescrizioni contenute nei citati pareri fatti pervenire a questa Amministrazione dagli Enti coinvolti nell'istruttoria sono riportati integralmente in uno specifico allegato del presente Atto.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90 ss. mm. e ii. è acquisito l'assenso senza condizioni dei seguenti soggetti che, entro i termini di legge, non hanno fornito le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza: Le Amministrazioni Comunali di Strona e Lessona, il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. BI, l'Autorità di Bacino per il Fiume Po, il Comando R.F.C. Interregionale NORD Ufficio Affari Generali Sez. Logistica – Infrastrutture e Servizi Militari, l'Agenzia delle Dogane di Biella, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), "e-distribuzione" S.p.A..

In data 19/11/2020, con nota ns. prot. n. 21604, è pervenuta a questa Amministrazione da parte della società Idro Strona S.r.l. una istanza di subentro nei procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Unica e di Concessione di derivazione idrica avviati dalla Remna s.r.l. in forza di un contratto di cessione del progetto idroelettrico in comodato d'uso gratuito, stipulato con quest'ultima in data 13 novembre 2020.

In data 25/11/2020, con nota ns. prot. n. 22076, questa Amministrazione a fronte della richiesta di subentro citata ha comunicato alla Idro Strona S.r.l. la sospensione dei termini procedurali di rilascio dell'Autorizzazione Unica, al fine di poter espletare la procedura prevista dall'art. 83 del D.Lgs. 159/2011 in materia di comunicazione antimafia, richiedendo al contempo al proponente di presentare una perizia giurata ed il relativo computo metrico, inerenti la quantificazione dei costi di dismissione delle opere in progetto, firmati dal tecnico che gli ha redatti.

In data 30/12/2020, con nota ns. prot. n. 24714 del 03/01/2021, la società Idro Strona S.r.l. ha provveduto a trasmettere a questa Amministrazione la documentazione richiesta.

Poiché questa Amministrazione non ha ricevuto riscontro dalla Banca Dati Nazionale Antimafia alla richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) effettuata nel novembre 2020, prende atto delle autocertificazioni presentate, con la nota ns. prot. n. 21604 del 19/11/2020, dalla società Idro Strona, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 attestanti che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011.

A norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale di Biella n. 153 del 16.07.2012, l'efficacia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è subordinata al mantenimento, in capo all'Amministrazione Comunale interessata, di idonee garanzie finanziarie, finalizzate alle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale, rivalutate sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; tali garanzie finanziarie sono stabilite nella misura del 50% del valore degli interventi di ripristino quantificati nella apposita perizia giurata.

Ai sensi del punto n. 14 della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 5-3314 del 30 gennaio 2012 il proponente dovrà presentare prima dell'avvio dei lavori, all'Amministrazione Comunale interessata, delle garanzie finanziarie, pari a 50,00 Euro per kW di potenza nominale di concessione, per assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto, tali garanzie dovranno essere trattenute fino alla conclusione dei lavori di realizzazione, comprovate da atti di collaudo o di fine lavori.

Per l'esecuzione delle opere relative al progetto di cui sopra è necessario l'esproprio definitivo, l'asservimento e la occupazione temporanea di vari terreni di proprietà privata, mediante

procedura espropriativa.

Ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 art 12 il rilascio della autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità e la imposizione di vincolo urbanistico preordinato all'esproprio pertanto si è provveduto ad effettuare la fase partecipativa informando i proprietari interessati, come prescritto ex lege e precisamente: con RACC AR, note prot. n. 13652, 13687, 13688, 13689, 13690, 13691, 13698, 13700, 13701, 13702, 13706, 13707, 13709, 13711, 13713, 13722, 13717, 13718 e 13719 del 04/08/2020 della Provincia è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ex artt 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001 ai proprietari noti e viventi dei terreni espropriandi.

I proprietari dunque sono stati informati della possibilità di produrre, entro 30 giorni le proprie osservazioni, memorie scritte e documenti pertinenti per la valutazione dell'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni ai sensi delle vigenti leggi (D. Lgs 29/12/2003, n. 387 art 12., Legge 241/1990 artt 7 e 8., Artt. 11 e 16 DPR 327/2001).

Nel termine di legge (trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso) è pervenuta una nota, ns. prot. n. 15727 del 08/09/2020, da parte del MAGLIFICIO REN s.a.s. nella quale si osserva che le opere in progetto si limitano a lambire le proprietà aziendali, tuttavia si segnala che in corrispondenza delle loro vasche idriche esiste un attraversamento sotto la strada in cui passa la condotta antincendio a servizio dello stabilimento e che nei pressi della cabina elettrica, un poco più a valle, esiste un attraversamento di linee elettriche a servizio dei loro stabili. la citata comunicazione si conclude con la richiesta che il proponente provveda, prima di iniziare gli scavi, a prendere contatti con loro.

In considerazione della ragionevolezza di tale richiesta questa Amministrazione ritiene opportuno avvallarla prescrivendo alla Idro Strona S.r.l. di prendere contatti con i rappresentanti del MAGLIFICIO REN s.a.s. prima di iniziare gli scavi nelle vicinanze del loro stabilimento.

La procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D.P.R. 6/06/01 n. 380 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259

Visto il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D.M. 10/09/2010.

Vista la D.G.R. 30/01/2012 n. 5 – 3314.

Vista la D.G.P. 16/07/2012 n. 153.

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Vista la L.R. 20 ottobre 2000, n. 52

Vista la L.R. 1 dicembre 2008, n. 32

Il dott. Graziano Stevanin, in qualità di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella, a seguito dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, ritiene possibile rilasciare l'Autorizzazione Unica, prevista dall'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, in favore della Società Idro Strona S.r.l. per la realizzazione e la gestione di una nuova centrale idroelettrica con derivazione ad acqua fluente lungo il torrente Strona di Mosso nei Comuni di Cossato, Strona e Lessona.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista e fatta propria la relazione:

## **DETERMINA**

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, la Idro Strona S.r.l. per la realizzazione e la gestione di una nuova centrale idroelettrica con derivazione ad acqua fluente lungo il torrente Strona di Mosso nei Comuni di Cossato, Strona e Lessona.

2. Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:
- Concessione edilizia ai sensi del D.P.R 380/2001;
  - autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione al vincolo paesaggistico;
  - autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R. 06.10.2003 n. 25;
  - concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R;
  - imposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio con la dichiarazione di pubblica utilità e non altrimenti localizzabilità delle opere di cui agli artt. 11 e 16 D.P.R. 327/2001;
  - denuncia elettrodotto e cabina B.T./M.T. ai sensi della L.R. 23/84.
  - nulla osta per la costruzione di condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003.
  - Autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico L.R. 9 agosto 1989, n. 45.
3. Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge e ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
4. Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
5. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale al presente Atto, che può riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
6. Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
7. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
9. L'impresa dovrà comunicare alla Provincia, ai Comuni ed al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso, nonché la cessione dell'attività.
10. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti) con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; con l'eccezione delle infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica che verranno annesse alla rete di distribuzione di proprietà di e-distribuzione.
11. Di stabilire che, entro la data di avvio dei lavori, la Società autorizzata dovrà presentare al Comune sede dell'impianto due distinte garanzie finanziarie finalizzate a garantire:
- la realizzazione delle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale a fine vita dell'impianto, da quantificare in misura pari al 50% del valore degli interventi di ripristino indicati nella apposita perizia giurata;
  - l'effettiva realizzazione dell'impianto, da quantificare in misura pari a 50,00 Euro per kW di potenza nominale di concessione, che dovranno essere trattenute fino alla conclusione dei lavori di realizzazione, comprovata da atti di collaudo o di fine lavori.
12. Di stabilire che l'efficacia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è subordinata al mantenimento delle garanzie finanziarie finalizzate alle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale, rivalutate sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.

13. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
14. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
15. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente. Copia del provvedimento finale e degli allegati vengono inviati agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.
16. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 art 12 il rilascio della presente autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità e la imposizione di vincolo urbanistico preordinato all'esproprio.
17. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 comma 1 D.P.R. 327/2001, che la presente dichiarazione di pubblica utilità ha efficacia di 5 anni, fatta salva la possibilità di proroga di due anni, da dichiarare prima della scadenza del predetto termine, prevista dal comma 5 del medesimo articolo nei casi di forza maggiore e/o per l'insorgere di altre giustificate ragioni.
18. Di dare atto che nel termine di cui all'art. 11 e 16 comma 10 D.P.R. 327/2001 (trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso) sono pervenute, con nota ns. prot. n. 15727 del 08/09/2020, delle osservazioni da parte del MAGLIFICIO REN s.a.s., che fa rilevare che le opere in progetto si limitano a lambire le proprietà aziendali, tuttavia segnala che in corrispondenza delle loro vasche idriche esiste un attraversamento sotto la strada in cui passa la condotta antincendio a servizio dello stabilimento e che nei pressi della cabina elettrica, un poco più a valle, esiste un attraversamento di linee elettriche a servizio dei loro stabili. La citata comunicazione si conclude con la richiesta che il proponente provveda, prima di iniziare gli scavi, a prendere contatti con loro. Questa Amministrazione valutata la richiesta prescrive alla Idro Strona S.r.l. di prendere contatti con i rappresentanti del MAGLIFICIO REN s.a.s. prima di iniziare gli scavi nelle vicinanze del loro stabilimento.
19. Di delegare alla Idro Strona S.r.l. i poteri espropriativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 8 e comma 9bis del D.P.R. n. 327/2001, il cui esercizio sarà limitato strettamente agli immobili individuati dal P.P.E. allegato al progetto approvato con il presente Atto.
20. La delega è riferita unicamente allo svolgimento delle procedure disciplinate dal D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. quali: eventuale autorizzazione ad introdursi nelle aree interessate dal progetto (cfr. art. 15 comma 2); comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto (cfr. art. 17 comma 2); determinazione dell'indennità provvisoria (cfr. art. 20 e ss.); immissione in possesso e stato di consistenza (cfr. art. 23.1.h ed art. 24); pagamento e deposito delle indennità (cfr. art. 20 comma 8).
21. L'Idro Strona S.r.l. è direttamente responsabile dell'attivazione e dello svolgimento di tutte le fasi del procedimento espropriativo e mantiene esente da qualsivoglia responsabilità l'Amministrazione Provinciale di Biella sulle attività dell'Idro Strona S.r.l. medesimo direttamente svolte; parimenti, la suddetta Idro Strona S.r.l. dovrà terminare validamente il procedimento entro il termine della pubblica utilità, onde evitare la scadenza dello stesso senza che sia stato emanato il decreto di esproprio/asservimento, in quanto la Provincia resterà indenne da ogni eventuale responsabilità prevista ex lege (art 42 bis DPR 327/2001) in caso di occupazione illegittima. In tale caso resteranno parimenti a carico del delegato Idro Strona S.r.l. tutti gli obblighi risarcitori previsti ex art 42bis del D.P.R. 327/2001.
22. Parimenti, il concessionario Idro Strona S.r.l. sarà unico responsabile e tenuto al pagamento dei relativi indennizzi ai proprietari degli immobili interessati qualora trovi applicazione l'art. 39 del D.P.R. 327/2001.
23. Il delegato Idro Strona S.r.l. gestirà altresì in toto in maniera autonoma il procedimento di nomina del collegio dei Tecnici ex art 21 del DPR 327/2001, qualora richiesto dai privati espropriandi. In tale ambito la azienda delegata agirà dunque come "autorità espropriante" ex art 21 comma 3 et seguenti.
24. Vengono delegate altresì alla Idro Strona S.r.l. le procedure finalizzate all'occupazione temporanea ai sensi degli artt. 49 e 50 e le servitù di cui all' art. 44 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonché la facoltà di procedere alla notificazione degli atti del procedimento mediante servizio postale ex Legge 20/11/1982 n. 890 articolo 12, e mediante PEC, in base al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, articolo 48.
25. Sono esclusi dalla delega l'emanazione del decreto di esproprio e/o dell'atto di imposizione di servitù di cui agli artt. 23 e del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., che verranno emanati dal Servizio Provinciale Espropriazioni previa proposta della bozza del relativo atto da parte dell'Idro Strona S.r.l.. Quest'ultimo, ai fini del rilascio del suddetto decreto, dovrà inoltrare al Dirigente dell'Area



Tecnica della Provincia, tutta la documentazione necessaria a comprovare la correttezza delle procedure svolte (notifiche, avvisi, pagamenti) ed una dichiarazione giurata di avvenuta ultimazione di tutte le procedure di esproprio, dichiarando altresì la conformità delle stesse al citato Piano Particellare di Esproprio. Saranno altresì a carico dell'azienda delegata tutte le operazioni preliminari e conseguenti alla emanazione del decreto stesso (registrazione presso Agenzia Entrate, trascrizione presso Conservatoria RRII, notifica ai proprietari etc etc).

- 26.** L'Amministrazione Provinciale di Biella si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la delega di cui al presente provvedimento, qualora ritenuto opportuno sulla base della valutazione discrezionale del pubblico interesse od utilità inerenti le opere autorizzate e poste alla base della delega stessa.
- 27.** Ogni comunicazione trasmessa dall'Idro Strona S.r.l., in merito al procedimento espropriativo di cui trattasi, dovrà essere recapitata per opportuna conoscenza al titolare del potere espropriativo "Amministrazione Provinciale di Biella – Area Tecnica – Ufficio di Staff - via Q. Sella n. 12 13900 BIELLA. In ogni atto del procedimento espropriativo la Idro Strona S.r.l. dovrà sempre fare espresso riferimento agli estremi della presente Determinazione Dirigenziale (provvedimento con il quale la delega è conferita).
- 28.** Si conviene che tutte le spese inerenti e conseguenti la procedura espropriativa di cui trattasi (notifiche o pubblicazioni, frazionamenti catastali e DOCFA, registrazioni, trascrizioni, trascrizioni presso RRII, volture catastali, visure, pubblicazione del decreto, pagamento delle indennità ai soggetti espropriati) e qualsivoglia ulteriore onere non esplicitamente menzionato nel presente provvedimento sono a totale carico del soggetto proponente/beneficiario.
- 29.** Di dare atto che il Responsabile del Procedimento Espropriativo, nella parte successivo al presente atto, è il Dirigente dell' Area Tecnica della Provincia di Biella, arch. Graziano Patergnani.
- 30.** Questa Amministrazione provvederà a richiedere al Proponente il rimborso delle spese sostenute per espletare la fase partecipativa in favore dei soggetti interessati prevista da DPR 327/2001 per l'imposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio.
- 31.** Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla sua piena conoscenza, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente dell'Area  
Dott. Graziano Stevanin

## **Allegato A - PRESCRIZIONI**

Società Idro Strona S.r.l. - Centrale idroelettrica con derivazione ad acqua fluente lungo il torrente Strona di Mosso nei Comuni di Cossato, Strona e Lessona

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

1. La Idro Strona S.r.l. dovrà prendere contatti con i rappresentanti del MAGLIFICIO REN s.a.s. prima di iniziare gli scavi nelle vicinanze del loro stabilimento.

**Prescrizioni assegnate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli:**

### **Tutela paesaggistica**

2. coerentemente con quanto indicato nell'elaborato "R19 – Relazione dismissione" si richiede che la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, includa tutti i manufatti e le opere ivi compreso il fabbricato della centrale idroelettrica e preveda la completa rinaturalizzazione delle aree oggetto d'intervento;
3. per quanto concerne le superfici lasciate "a vista" dei rivestimenti lapidei del fondo dell'alveo, così come delle ri-profilature spondali, non presentino incisioni/tagli derivanti dalle operazioni di formazione dei blocchi; altresì l'intasamento in malta cementizia nei giunti tra i blocchi sia arretrato in sottolivello rispetto alla superficie del paramento;
4. Preso atto di quanto indicato nell'elaborato "Compensazione monetaria l.r. 4/2009" si prevedano opere di mitigazione ambientale nelle aree limitrofe agli ambiti di intervento in cui è previsto il taglio di essenze arboree e arbustive, impiegando specie autoctone tratte da quelle del luogo;
5. per quanto concerne il corpo edilizio della centrale idroelettrica, in luogo dei blocchi ciclopici previsti per i rin fianchi, siano preferiti elementi di più piccola pezzatura, riconducibili a quelli tipicamente utilizzati in zona per la realizzazione dei muri in pietra a secco.

### **Tutela archeologica**

6. Qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90, 169 e 175 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile; art. 733 del Codice Penale), di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza competente, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio. È fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

**Prescrizioni assegnate dal Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte:**

Il parere favorevole ai sensi della L.R. 45/1989 ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione dei lavori in oggetto, nei comuni di Cossato, Strona e Lessona, con una movimentazione di terra di circa 4.570 m<sup>3</sup> interessando una superficie stimata di circa 1.515 m<sup>2</sup> boscata, sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, è condizionato a rispetto delle seguenti prescrizioni:

7. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo coi disposti del D.M. 17.01.2018;
8. gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti; si dovrà eseguire un immediato inerbimento del terreno smosso al fine di evitare possibili dilavamenti e/o fluidificazioni; nelle porzioni di territorio in cui il terreno risulta coperto da cotico vegetale, la preparazione dello scavo dovrà

essere eseguita previa esportazione di tale coltre superficiale e la sua momentanea messa in disparte. Il terreno vegetale dovrà essere successivamente utilizzato per completare il ritombamento dello scavo, al fine di recuperare dal punto di vista ambientale l'area dello scavo e quindi lo stato dei luoghi ed evitare, contemporaneamente, l'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno smosso;

9. dovranno essere mantenuti nel tempo i sistemi di smaltimento, adeguatamente progettati e dimensionati, delle acque superficiali provenienti dai versanti;
10. qualora, in corso d'opera, si verificano movimenti terra o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto oggetto di autorizzazione, e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geotecnici del caso da parte dei professionisti incaricati atti a verificarne la loro stabilità; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del progetto. In fase esecutiva, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato nella relazione geologica allegata, dovrà essere comunicata al geologo il quale dovrà prevedere gli accorgimenti del caso;
11. i movimenti di materiale, proveniente dagli scavi dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato; l'eventuale materiale di risulta degli scavi dovrà essere sistemato e quello in eccedenza smaltito nel rispetto della normativa vigente;
12. si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali al fine di impedire la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse, nonché realizzare adeguate opere antierosione ed inerbire prontamente le superfici denudate dagli sbancamenti inoltre le opere eseguite per la sistemazione dei rii secondari dovranno essere correttamente mantenute nel tempo;
13. occorrerà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute sia nell' Indagine Geologica del settembre 2020 sia nell'analisi di stabilità globale del versante a firma del dott. geol. Andrea Robbiano e nella relazione forestale a firma del dott. For. Riccardo Scaletta;
14. il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra, il taglio dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione delle opere, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità o in mancanza di viabilità il materiale legnoso dovrà essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del Regolamento Forestale;
15. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle;
16. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere; in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
17. tutti gli scavi e i riporti e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi rapidamente rimboschite al termine dei lavori; gli interventi in caso di mancato attecchimento dovranno essere ripetuti per le successive cinque stagioni vegetative;
18. per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
19. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc);
20. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
21. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
22. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella e al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
23. ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, i titolari dell'autorizzazione sono tenuti al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale di euro 1.000,00 (Euro

mille) relativi a una trasformazione del suolo su ha 0,1515. Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino;
- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Unicredit Banca, Via XX Settembre 31, 10122 Torino;
- mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino", indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge e la definizione dei lavori come riportata in oggetto;
- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a Tesoreria della Regione Piemonte" - Codice IBAN: IT 91 S 02008 01033 000040777516, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge e la definizione dei lavori come riportata in oggetto;

24. ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.r. 45/89 e del art. 19 comma 4 bis della L.R. 4/09 è fatto obbligo del versamento del corrispettivo del rimboschimento di € 1.704,38 quale corrispettivo per la modificazione del suolo, con riferimento ad una superficie boscata trasformata di 1.515,00 m. Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, UNICREDIT BANCA, Via XX Settembre, 31 - 10122 TORINO;
- mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino" indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, il numero del provvedimento autorizzativo e la definizione dei lavori come riportata in oggetto;
- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a Tesoreria della Regione Piemonte" - Codice IBAN: IT 91 S 02008 01033 000040777516, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge il numero il numero del provvedimento autorizzativo e la definizione dei lavori come riportata in oggetto.

25. I lavori dovranno essere realizzati entro 60 mesi dall'autorizzazione.

26. In attuazione dell'art. 19, comma 3 della L.r. 4/2009 il richiedente, almeno 15 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve far pervenire, come indicato nella D.G.R. n. 23-4637 del 6/2/2017, un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli con cui dichiara:

- di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente;
- di aver provveduto al versamento del corrispettivo del rimboschimento, allegando copia della ricevuta del versamento.

27. Il parere ai sensi della L.R. 45/1989 è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

28. E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità. Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il parere favorevole, ai sensi del R.D. 523 del 1904, per quanto riguarda i lavori in linea idraulica in oggetto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

29. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

30. l'edificio della centrale e le opere accessorie dovranno essere posizionate oltre alla fascia di rispetto dei 10 m. dal confine catastale demaniale o dal ciglio superiore di sponda del corso d'acqua, applicando la condizione che tuteli maggiormente il corso d'acqua, art. 96 del R.D. 523/1904;

31. le quote di imposta della fondazione, in particolare della scala di risalita di pesci, dovranno essere ad una quota antiscalzamento (non dovrà essere inferiore almeno ai 2 metri dalla quota di massima erosione di fondo alveo) salvo la presenza di substrato roccioso a cui dovranno essere debitamente ancorate;

32. i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
33. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
34. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, saranno oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
35. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dagli alvei;
36. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
37. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
38. le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
39. il materiale proveniente dall'eventuale operazione di taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
40. durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione dei corsi d'acqua;
41. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e le aree demaniali dovranno essere immediatamente sgomberate;
42. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il 31/12/2021, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
43. la società Idro Strona s.r.l. dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
44. ad avvenuta ultimazione, la società Idro Strona s.r.l. dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
45. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua denominato torrente Strona;
46. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

47. la società Idro Strona s.r.l. autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
48. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
49. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa.

In applicazione del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni", a seguito delle integrazioni pervenute in data 31/08/2020 (nostro prot. n. 41438/A1820C) è stato parallelamente avviato il procedimento "Concessioni per l'utilizzo di porzioni di aree appartenenti al demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile con realizzazione di opere (servitù)" nei confronti del richiedente REMNA s.r.l. relativamente all'intervento avente ad oggetto: "BISC182 - Concessione demaniale per lo scarico del troppo pieno della derivazione di acqua pubblica superficiale del torrente Strona ad uso energetico, in località Beila-Donno del comune di Strona Biellese (BI)". Il rilascio della concessione demaniale avverrà a valle della presente autorizzazione ed è un atto dovuto.

Si da atto che la REMNA s.r.l. in data 21 settembre 2020 (nostro prot. n. 44687/A1829C del 22/09/2020) ha versato:

- canone demaniale per il taglio piante e la movimentazione del materiale litoide in alveo pari ad Euro 188,00 ai sensi delle tipologie previste dall'allegato A alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, tabella "Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche" alla voce "Canone minimo ricognitorio";
- canone demaniale per lo scarico del troppo pieno della derivazione di acqua pubblica superficiale del torrente Strona ad uso energetico, in località Beila-Donno del comune di Strona Biellese (BI), pari ad Euro 188,00 ai sensi delle tipologie previste dall'allegato A alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, tabella "Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche" al punto f) "Occupazione con manufatti per lo scarico di acque";
- una cauzione infruttifera pari a due annualità del canone per un totale di Euro 376,00 ai sensi dell'art. 10, comma 1, del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;
- spese di istruttoria pari ad Euro 50,00 ai sensi delle tipologie previste dall'allegato A alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, tabella "Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche" alla voce "spese di istruttoria e sopralluogo";

L'iter amministrativo residuo sarà quindi ridotto alla firma del disciplinare di concessione e all'approvazione dello stesso con la Determinazione Dirigenziale che abiliterà la Idro Strona s.r.l. all'occupazione demaniale utile alla costruzione dello scarico.

La durata della concessione sarà di nove anni, rinnovabile su istanza di parte.

Gli interventi che comportano l'occupazione temporanea dell'alveo con piste di cantiere o opere provvisorie saranno oggetto di successiva concessione breve richiesta prima dell'avvio dei lavori.

La società Idro Strona dovrà trasmettere con posta certificata copia dei soli elaborati progettuali completi autorizzati ai fini delle attività di controllo al Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte.

## **Prescrizioni assegnate dall'Amministrazione Comunale di Cossato**

**Parere edilizio** (Permesso di costruire ai sensi del D.P.R 380/2001) con l'assegnazione delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

50. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità delle norme contenute nelle Leggi vigenti in

materia e nei Regolamenti Edilizio, di Igiene e di Polizia Urbana, in conformità al progetto presentato e secondo le migliori regole dell'arte muraria;

51. Il presente parere viene espresso ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni di progetto siano perfettamente eseguiti in scala e che le quote corrispondano a verità. In caso contrario è da ritenersi nulla e di nessun effetto;
52. Il richiedente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono in solido responsabili della osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, come pure per tutto quanto riguarda la buona condotta dei lavori, prevenzioni infortuni, danni a cose e a terzi ecc;
53. Indipendentemente dalla dichiarazione di esecuzione o non di opere in cemento armato il concessionario, il progettista, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori si impegnano in solido, alla piena osservanza di tutte le norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e da struttura metallica contenute nelle disposizioni di legge;
54. È fatto obbligo di denunciare per iscritto all'Ufficio Tecnico comunale l'inizio e l'avvenuta ultimazione di tutti i lavori oggetto del presente parere;
55. All'esecutore delle opere è fatto obbligo di riparare tutti i danni alle strade comunali e loro adiacenze e pertinenze derivanti dalle opere da effettuare come pure richiedere permessi per accessi provvisori. Nel caso si dovesse influire sul regolare deflusso delle acque, dovranno essere prese, prima dell'inizio dei lavori, tutte quelle precauzioni ed eseguite quelle opere (spallete, canalizzazione ecc.) per assicurare il libero deflusso. Per opere del genere definitive dovrà essere presentata domanda a parte;
56. I ponti di servizio non dovranno mai oltrepassare la larghezza del marciapiede ed avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali; dovranno essere predisposte le segnalazioni regolamentari, sia diurne che notturne, e quanto altro occorra onde impedire il verificarsi di incidenti. Il luogo destinato all'opera deve essere recintato con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;
57. Quando si rende necessaria l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche non può essere posto mano ai lavori prima che l'occupazione sia stata formalmente concessa
58. Il presente parere si intende espresso senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi;
59. Il rilascio del presente parere non esime il concessionario dal richiedere, se necessario, l'approvazione del progetto anche da altri Enti, organi od Uffici prima di iniziare i lavori di costruzione;
60. Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, dovrà esserne data immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'Albo Professionale, nei limiti della sua competenza;
61. Dovranno essere osservate - se ed in quanto applicabili - tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia di strutture portanti, sicurezza degli impianti, contenimento del consumo energetico, superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, prevenzioni incendi, inquinamento.
62. Le attività temporanee, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti stabiliti dalle norme e regolamenti vigenti;
63. Per le opere che richiedessero la rottura di suolo pubblico di competenza comunale, preliminarmente all'esecuzione delle stesse dovrà essere richiesta ed ottenuta specifica autorizzazione al competente ufficio Viabilità;
64. Le opere edilizie dovranno avere inizio entro 1 anno dalla data di conclusione della Conferenza di Servizi ed essere completate entro 3 anni dall'inizio dei lavori.

**Parere paesaggistico** (Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione al vincolo paesaggistico): FAVOREVOLE A CONDIZIONE CHE NELLA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI VENGANO OTTEMPERATE LE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALLA COMPETENTE Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verban-Cusio-Ossola e Vercelli in data 01/10/2020 - prot. gen. n. 26244. L'autorizzazione relativa al vincolo paesaggistico è valida per un periodo di **cinque anni** dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

**Prescrizioni assegnate dal Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di A.R.P.A. Piemonte**

Come anche indicato a conclusione della relazione R6.2 - Relazione *Mesohabsim* "La modulazione del DMV e la sua corretta taratura sono alla base dei principi per la determinazione di un corretto flusso ecologico che garantisca il mantenimento dell'attuale stato ecologico del torrente Strona.". Tenuto in conto che il modello fornisce un'analisi approfondita e dettagliata, ma anche che l'intervento descritto in progetto, se posto in essere, provocherà una significativa riduzione di portata in alveo con un prolungamento delle portate di magra di circa 250 gg., si rammenta che il piano di monitoraggio dovrà essere della durata minima di 3 anni e che i risultati del piano di monitoraggio potranno condizionare la regola dei rilasci in caso si rendano necessari interventi di miglioramento. In estrema sintesi si richiamano gli aspetti da tenere in particolare considerazione:

65. Il piano di monitoraggio proposto è ritenuto accettabile. Ad ogni campionamento effettuato dovrà corrispondere una misura della portata presente in alveo. Nella relazione di sintesi dovranno sempre essere indicate tutte le portate derivate e rilasciate al momento del campionamento. Durante il monitoraggio potranno essere richieste particolari integrazioni relative alla specifica verifica dei risultati del modello "mesohabsim", al quale comunque la relazione dovrà fare riferimento esplicito;
66. La durata del piano di monitoraggio potrà essere estesa nel caso in cui i risultati non permettano una chiara descrizione degli effetti dell'impianto sull'ambiente o suggeriscano la necessità di un approfondimento. Gli esiti del monitoraggio potranno condizionare la regola dei rilasci a tutela dello stato Buono di qualità del CI nel tratto sotteso;
67. Tenuto in conto che l'impianto comporterà un prolungamento delle portate di magra Q305 di circa 250 gg e che all'attivazione della derivazione la portata disponibile passa da circa 400 l/s a circa di 200 l/s in tempi brevi, si richiede che nei primi anni di funzionamento, contestualmente a quanto previsto dal piano di monitoraggio, siano monitorati alcuni eventi rappresentativi di incipienza della derivazione per valutare gli effetti di tale fenomeno sulle aree di potenziale deposizione delle uova. Nel piano di monitoraggio, dovranno preliminarmente essere previsti criteri da adottare per minimizzare gli effetti di tale hydro-picking in caso di effetti sul mesohabitat di riferimento a causa della repentina riduzione dell'alveo bagnato;
68. Sulla base di quanto indicato nella R14 - Relazione forestale Giugno 2019 - si richiede sia per il consolidamento dei ripristini sia per il contrasto alla propagazione delle specie esotiche sia avviato con il cantiere l'adeguato monitoraggio, che dovrà durare per almeno 5 anni e potrà essere prorogato in caso di esiti sfavorevoli. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere trasmessi al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competente con cadenza annuale e contestualmente a quelli del monitoraggio dell'ambiente acquatico;
69. La luce secondaria del DMV si attiva quando il battente nel passaggio per la fauna è ancora relativamente basso, 26 cm (RC1 - Relazione Tecnica Rev03 - Gen 2020 - Pag. 46), si richiede di includere nel monitoraggio del funzionamento del passaggio ittico l'idoneità di tale condizione (relativa alle condizioni di magra) da pesare in funzione della persistenza su base annua;
70. Poiché sono presenti due condizioni di rilascio, dovranno essere posizionate due differenti aste idrometriche che chiariscano quale è la scala di deflusso in relazione al periodo di funzionamento. Le aste dovranno indicare chiaramente l'altezza del battente e la relativa portata rilasciata in [l/s];
71. Nel merito del piano di gestione e manutenzione (R10 - Giugno 2017) si richiede che per le pulizie degli organi di rilascio del DMV siano ridotti i tempi di verifica e manutenzione fino ad una frequenza maggiore di quella annuale (quadrimestrale o trimestrale). Tale attività dovrà includere il controllo delle ottimali condizioni di funzionamento del passaggio della fauna ittica. Il monitoraggio e la gestione del passaggio per la fauna dovranno essere inclusi nelle operazioni da attuare in caso di eventi meteorici intensi. La frequenza dei monitoraggi potrà essere ridotta dopo tre anni di monitoraggio a seguito di comprovate motivazioni tecniche;
72. Nel merito delle misure in tempo reale, preso atto di quanto dichiarato a Pag. 48 della Relazione Tecnica (Ver Gen 2020), si richiede che le misure dei quattro sensori (3 di livello, monte, passaggio ittico e luce secondaria e una di apertura della paratia sghiaiatrice) siano rese disponibili da remoto attraverso un sistema web che archivi tutto lo storico. Il dato fornito dovrà includere le trasformazioni in base alla relativa scala di deflusso. Le credenziali di accesso al sistema dovranno essere fornite prima dell'avvio dell'impianto;
73. Entro 60 giorni dall'avvio dell'impianto, e in condizioni di massima rumorosità, deve essere effettuato un monitoraggio acustico del rumore emesso dalla centrale di produzione il cui esito dovrà essere inviato al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competente.
74. Il piano di monitoraggio dovrà essere aggiornato includendo quanto prescritto, ove non



espressamente già presente. Tale piano di monitoraggio dovrà essere fornito prima dell'avvio del cantiere in concomitanza con la dichiarazione di inizio attività che dovrà essere inviata al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competente almeno un mese prima dell'apertura del cantiere stesso.

**Prescrizioni assegnate dall'Ispettorato Territoriale Piemonte della Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico.**

Il NULLA OSTA ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 95 D.L.vo n. 259/03, pubblicato sul S.O. alla G.U. 214 del 15.09.2003, per la posa delle condutture di energia elettrica e della tubazione metallica in oggetto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

75. la posa delle condutture di energia elettrica e della tubazione metallica dovrà essere realizzata in conformità e nel rispetto del progetto prodotto;
76. nella posa delle condutture di energia elettrica e della tubazione metallica dovranno essere osservate le norme riportate nella dichiarazione di impegno.
77. Allo scopo di poter eseguire i previsti controlli, codesta società dovrà segnalare all'Ispettorato Territoriale Piemonte della Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico, in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo PEC/mail/fax, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la posa delle condutture di energia elettrica e della tubazione metallica in oggetto, indicando i riferimenti relativi al nulla osta rilasciato, il comune interessato e il nominativo di un proprio referente. L'invio differito o la mancanza di tale segnalazione potrebbe comportare in fase di verifica l'effettuazione di scavi a campione ed a totale carico di codesta società; resta inteso che qualora si riscontrassero irregolarità si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente.
78. In fase esecutiva codesta società dovrà contattare i gestori di rete pubblica di comunicazione elettronica coinvolti allo scopo di concordare congiuntamente le protezioni da utilizzare a tutela dei preesistenti impianti della rete pubblica di comunicazione elettronica interferiti dalla posa delle condutture di energia elettrica e la tubazione metallica in oggetto riportata tenendo presente che la medesima posa sotterrata delle tubazioni metalliche potrebbe prevedere l'utilizzo di protezioni catodiche.
79. Allo scopo di definire le preesistenze tra gli impianti, codesta società dovrà necessariamente fornire all'Ispettorato Territoriale Piemonte della Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico apposita documentazione, in cui sono riportate le interferenze che l'impianto in oggetto di nuova costruzione determina con i preesistenti impianti della rete di comunicazione elettronica. Tale documentazione può anche essere fornita autonomamente da codesta società in conseguenza dei propri accertamenti compiuti a scavo aperto ed in fase di avanzamento lavori.
80. Ad ultimazione lavori è fatto obbligo a codesta società di produrre all'Ispettorato Territoriale Piemonte della Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico la dichiarazione di conformità inerente il rispetto del progetto prodotto e delle norme osservate per la regolarizzazione delle eventuali interferenze sopra citate. In tale circostanza, allo scopo di definire le preesistenze tra gli impianti, codesta società dovrà necessariamente fornire all'Ispettorato Territoriale Piemonte apposita documentazione, in cui sono riportate le stesse interferenze.
81. Si rammenta quanto prescritto al comma 9 art. 95 D.L.vo n. 259/03, che qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art.127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e su gli impianti elettrici, approvato con R.D. del 11 dicembre 1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
82. Infine, nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di tele sorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro) si informa che ai sensi degli articoli 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo n. 259/03 e s.m.i.), l'attività di installazione ed esercizio di dette reti è assoggettata ad una autorizzazione generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 comma 5 e dall'art. 105 del predetto codice, che consegue alla presentazione della

dichiarazione e della documentazione prescritte dall'art. 99 comma 4 e dell'art. 107 del succitato Codice al Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione II – Comunicazioni elettroniche ad uso privato - Viale America 201 – 00144 ROMA.

**Il Dirigente/Responsabile**

STEVANIN GRAZIANO